

Messaggio

numero
8518

data
11 dicembre 2024

competenza
CANCELLERIA DELLO STATO

Data del secondo turno delle elezioni con il sistema maggioritario

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge per consentire di fissare in modo più flessibile la data del secondo turno delle elezioni con il sistema maggioritario.

I SITUAZIONE INIZIALE

La proposta persegue l'obiettivo di concedere una flessibilità maggiore nella fissazione delle date delle elezioni con il sistema maggioritario per un coordinamento migliore degli appuntamenti elettorali e per evitare che la domenica del voto cada in un giorno in cui ricorre una festa civile o religiosa.

Per esempio, l'elezione del Consiglio nazionale e il primo turno dell'elezione del Consiglio degli Stati si sono tenuti il 22 ottobre 2023. Il secondo turno dell'elezione del Consiglio degli Stati ha avuto luogo il 19 novembre 2023, cioè quattro settimane dopo il primo turno come stabilito dal vigente articolo 64 capoverso 1 della legge del 19 novembre 2018 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP). L'articolo 2a dell'ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP) stabilisce che tra le date riservate per le votazioni federali vi è l'ultima domenica di novembre (che nel 2023 cadeva il 26 novembre). Per non causare problemi ai Cantoni, il Consiglio federale evita di sottoporre in votazione oggetti federali nelle settimane successive alle elezioni federali (non accade dal 6 dicembre 1987 quando tuttavia il contesto legale e elettorale era diverso). Non può però essere escluso che in caso di urgenza si faccia uso anche della data di fine novembre. Qualora quest'anno si fosse avverata questa ipotesi, gli aventi diritto di voto sarebbero stati chiamati al voto il 22 ottobre 2023 (elezione del Consiglio nazionale e primo turno dell'elezione del Consiglio degli Stati), 19 novembre 2023 (secondo turno dell'elezione del Consiglio degli Stati) e 26 novembre 2023 (votazione federale).

II ALTRI CANTONI

Anche negli altri Cantoni vi è in genere una flessibilità maggiore nel fissare la data del secondo turno delle elezioni. Per esempio, nel Cantone di Lucerna esso ha luogo di regola cinque settimane dopo il primo turno (§ 91 Stimmrechtsgesetz, del 25 ottobre 1988; SRL 10), nel Cantone di Nidvaldo al più tardi sei settimane dopo (art. 70 cpv. 1 Gesetz über die politischen Rechte im Kanton, del 26 marzo 1997; NG 132.2), nel Cantone di Friburgo in principio tre settimane dopo (art. 100 cpv. 1 loi sur l'exercice des droits politiques, del 6

aprile 2001; RSF 115.1), nel Cantone di Soletta entro cinque settimane (art. 31 cpv. 1 lett. b Gesetz über die politischen Rechte, del 22 settembre 1996; BGS 113.111), nel Cantone dei Grigioni al più tardi nove settimane dopo (art. 18 cpv. 1 legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni, del 17 giugno 2005; CSC 150.100), nel Cantone del Vallese tre settimane dopo (art. 127 cpv. 4 loi sur les droits politiques, del 13 maggio 2004; RS 160.1) e nel Cantone di Ginevra entro tre settimane, con la possibilità di estendere il termine a cinque settimane se le circostanze lo giustificano a titolo eccezionale (art. 100 cpv. 1 loi sur l'exercice des droits politiques, del 15 ottobre 1982; rsGE A 5 05).

L'intervallo effettivo tra i due turni (in alcuni casi il secondo turno non è stato necessario) nelle elezioni del Governo tenutesi di recente negli altri Cantoni è stato: tre settimane (FR, TG, VD, VS), quattro settimane (OW, NW, GR, GE), cinque settimane (AR), sei settimane (LU, SZ, SG), sette settimane (BE, UR, SO), nove settimane (ZH, SZ) e dieci settimane (BL).

III PUNTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

Il messaggio propone di introdurre una disposizione che consenta di fissare la data del secondo turno di un'elezione con il sistema maggioritario in modo più flessibile. Con riferimento all'esempio delle elezioni federali dell'autunno 2023, una norma più agile sul turno di ballottaggio avrebbe consentito di fissare la data del secondo turno in modo da garantire il coordinamento con eventuali votazioni federali, anche a vantaggio della partecipazione al voto: due appuntamenti elettorali a distanza di una settimana non favoriscono la partecipazione al voto. Questo non avrebbe necessariamente significato che il secondo turno dell'elezione del Consiglio degli Stati avrebbe avuto luogo cinque settimane dopo il primo turno. Come in altri Cantoni, il Consiglio di Stato avrebbe potuto fissare il secondo turno cinque settimane dopo il primo turno, con la riserva che se non vi fosse stata una votazione federale, il secondo turno avrebbe avuto luogo già dopo quattro settimane.

Vi sono anche altre situazioni in cui una flessibilità maggiore è utile. Quando occorre fissare un'elezione complementare con il sistema maggioritario per esempio per eleggere un nuovo giudice di pace, ora occorre fissare due date a distanza di quattro settimane per i due turni dell'elezione. Le date devono inserirsi in modo appropriato nel calendario delle date riservate per le votazioni e nel limite del possibile non devono coincidere con una festività. Questo non è però sempre possibile e vi possono essere delle chiamate alle urne ripetute nell'intervallo di poco tempo.

IV COMMENTO ALL'ARTICOLO

Articolo 64

Sulla base delle motivazioni esposte, proponiamo di modificare l'articolo 64 capoverso 1 LEDP in modo da non fissare in modo rigido l'intervallo tra i due turni delle elezioni con il sistema maggioritario ma di stabilire un periodo entro il quale deve avere luogo il secondo turno dell'elezione.

Messaggio n. 8518 del 11 dicembre 2024

Per contro, non proponiamo di modificare l'articolo 82 capoverso 1 LEDP che stabilisce che il primo turno dell'elezione del sindaco ha luogo quattro settimane dopo l'elezione del municipio. Si tratta di un caso che ricorre solo una volta ogni quattro anni (riservati i casi di elezione del municipio prorogata, differita o seguente alla revoca).

Entrata in vigore

Proponiamo di delegare al Consiglio di Stato la competenza di fissare l'entrata in vigore della modificazione legislativa.

V CONCLUSIONI

In conclusione, per le ragioni esposte vi invitiamo ad accogliere il disegno di legge allegato.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8518 del 11 dicembre 2024

Disegno di

Legge
sull'esercizio dei diritti politici
(LEDP)
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8518 dell'11 dicembre 2024,

decreta:

I

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP) è modificata come segue:

Art. 64 cpv. 1

¹Nelle elezioni con il sistema maggioritario, se non tutti i seggi sono stati assegnati al primo turno, le operazioni di voto sono ripetute entro la sesta domenica successiva con il sistema della maggioranza relativa (turno di ballottaggio).

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.